



ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO

P.za Repubblica, 32 - 26026 Pizzighettone (CR)

Tel: 0372-743250 - Fax: 0372-730202 - Codice Fiscale: 93037620197

Codice Meccanografico: CRIC808009

E-mail: cric808009@istruzione.it - P.E.C.: cric808009@pec.istruzione.it

icpizzighettonesanbassano.edu.it



ACCORDO INDIVIDUALE - LAVORO AGILE

I sottoscritti

Prof.ssa Grasso Cristina, Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Pizzighettone – San Bassano

e

....., nato/a a, qualifica..... in servizio a tempo indeterminato/determinato presso, ufficio.....

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Visti gli esiti del Confronto sindacale svoltosi nel corso dell'anno scolastico 2025/2026, verificata la conformità della domanda di accesso al lavoro agile rispetto ai criteri normativi e al decreto di ammissione del lavoro agile adottato dalla Scuola, l'S.V. è ammessa a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni indicate nel presente accordo, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite dal CCNL Comparto Istruzione e ricerca in vigore, dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dal regolamento interno di codesta istituzione scolastica.

Art. 2 Durata

Il presente accordo ha durata massima annuale, eventualmente riproponibile fino alla durata in vigore del Contratto integrativo d'istituto, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Art 3 Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Il lavoratore può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile al di fuori della sede di lavoro per le giornate richieste tramite istanza di autorizzazione.
2. Il dipendente deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile la contattabilità nell'orario di lavoro assegnato dal piano delle attività.
3. L'amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio. Il rientro in servizio può anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il dirigente responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

4. Fatte salve le fasce di contattabilità, al lavoratore che espleta la prestazione lavorativa in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.

Art. 4 Modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro

Il datore di lavoro verificherà periodicamente il raggiungimento degli obiettivi assegnati e lo svolgimento delle attività individuate.

Art. 5 Recesso

1. Ciascuna delle Parti durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile può, con adeguato preavviso e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
2. L'Amministrazione può recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso, laddove l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai requisiti dell'azione amministrativa.

Art. 6 Trattamento giuridico ed economico

1. L'Amministrazione garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente al progetto di smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.
2. La prestazione lavorativa resa a distanza è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per la fascia di contattabilità.

Art. 7 Obblighi di custodia e riservatezza

1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento, che trovano integrale applicazione.
3. Il lavoratore si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso seguendo le indicazioni fornite nell'apposita informativa.

Art. 8 Sicurezza sul lavoro

1. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica. Il Lavoratore dà atto con la sottoscrizione del presente accordo che è stato informato e formato in merito ai rischi generici e specifici connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa anche in modalità di lavoro agile e si impegna a rispettarne le prescrizioni.
2. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
3. Il lavoratore si impegna a prendersi cura della propria salute e sicurezza ed a contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal DVR e relative prescrizioni.

Art. 9 Obblighi del datore di lavoro

1. A norma delle disposizioni introdotte dall'art. 19 c. 1 della Legge n. 81/2017, l'istituto scolastico conserva il presente accordo per la durata quinquennale dalla data di sottoscrizione.
2. Resta inteso che, per quanto non previsto dal presente accordo il rapporto di lavoro resterà regolato dalla legge, dal CCNL vigente e dal regolamento interno all'Istituto.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Pizzighettone, _____

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Cristina Grasso

Il Lavoratore